

COMUNE DI POLLENZA

(Prov. di Macerata)

C.F. 00224000430 - p.zza Libertà n.16 – tel.0733 548707 - telefax 548704
e mail: info@comune.pollenza.mc.it – sito Internet: www.comune.pollenza.mc.it

Rep. _____

CONCESSIONE LOCALI PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA VESPA

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno _____ del mese di _____, intervengono per il presente atto i signori:

1- L'ING. Federico CANULLO, Responsabile del Settore "B/2", il quale interviene in nome e per conto del Comune di Pollenza rappresentato in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 183 del 27/09/2018, avente per oggetto: "Rinnovo convenzione per la gestione del Museo della Vespa".

2- il sig. Marco Romiti, nato a Macerata il 29.1.1961, residente in Pollenza Via Roma n. 40, che interviene in qualità di proprietario della raccolta di beni ed allestimenti denominati "Museo della Vespa"

PREMESSO:

- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 5/6/2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva concesso al signor. Marco Romiti l'uso gratuito di alcuni locali comunali sito all'interno del palazzo Cento, per essere utilizzato a scopo espositivo per l'allestimento del MUSEO della VESPA;

- CHE per la gestione del "Museo della vespa" è stata sottoscritta con il richiedente la convenzione rep. n. 1427 del 24/11/2004, con la quale sono stati disciplinati i reciproci rapporti e la cui durata, a titolo sperimentale, è stata fissata in anni tre dalla data di sottoscrizione, prevedendo all'art. 7 la possibilità di rinnovo per ugual periodo;

- che il previsto rinnovo è stato autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 22/7/2008 e i rapporti tra le parti sono stati disciplinati con convenzione Rep. N. 1663 del 21/11/2008;

- che infine, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/4/2013, veniva sottoscritta la convenzione rep. n. 2077 del 27/06/2013, per la concessione dei locali predetti;

CONSIDERATO:

- CHE il Museo della Vespa, ospitato presso i locali predetti, è l'unico in Italia e rappresenta per gli appassionati una specificità nel settore;

- CHE l'iniziativa ha prodotto risultati positivi, contribuendo alla valorizzazione turistica di Pollenza ed aggiungendo una importante attrattiva per i visitatori, come dimostrato dalle numerose presenze registrate nel periodo di validità della convenzione;

- CHE, ai sensi dell'art. 7 della precedente convenzione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/4/2013 è stato disposto il rinnovo del rapporto convenzionale per la durata di anni quattro decorrenti dalla data di sottoscrizione;

- CHE con la convenzione dovranno essere definiti i reciproci impegni ed oneri per assicurare l'apertura e la fruibilità degli spazi museali.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante della presente Convenzione, le parti convengono a stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Comune rinnova la concessione in comodato gratuito al Sig. Marco Romiti dei locali siti al Piano terra lato nord di Palazzo Cento, costituiti di tre stanze per l'allestimento del Museo della Vespa e la esposizione della raccolta di beni, attrezzature e materiali inerenti la collezione, di sua proprietà.

ART. 2

Il Comune, con la concessione dei locali suddetti, intende coinvolgere nell'utilizzo degli spazi museali il sig. Marco Romiti al fine di organizzare, in base ad un programma da definirsi periodicamente, servizi di accoglienza e di fruizione del Museo della Vespa, con possibilità di gestire direttamente visite guidate ed altre iniziative compatibili con il carattere culturale dell'area interessata, per il periodo di validità della presente convenzione. Il sig. Marco Romiti disporrà di una copia della chiave degli accessi concordati sotto la sua personale responsabilità unitamente al Servizio Cultura e Turismo del Comune.

ART. 3

Il Comune vigilerà sul corretto uso dei locali concessi in comodato, operando un controllo sulla qualità dei servizi offerti.

ART. 4

L'amministrazione Comunale assicurerà la manutenzione ordinaria dei locali (sistemazione, cura e decoro), e tutti quegli altri eventuali interventi atti a migliorare l'assetto generale che si potranno di volta in volta concordare per l'edificio.

ART. 5

L'amministrazione Comunale conferma l'impegno a sostenere gli oneri di gestione del Museo e si impegna a fornire personale idoneo, da affiancare a quello dipendente dalla proprietà del museo, per garantire l'apertura e le visite all'interno dello stesso, secondo gli orari concordati tra le parti.

ART. 6

In caso di grave inadempienza, il Comune, previa contestazione scritta degli eventuali addebiti e richiesta di giustificazione scritta, potrà, a proprio insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con lettere raccomandata e revocare con effetto immediato la disponibilità delle chiavi.

ART. 7

La durata della presente convenzione viene fissata in anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART. 8

Il Comune:

- assicura l'agibilità dei locali;
- si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- si fa carico delle spese inerenti il riscaldamento, l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile;
- si fa carico delle spese eventuali di vigilanza da concordare.

ART. 9

Il comodatario si fa carico, senza nessun onere da parte del Comune, per:

- l'allestimento ed il reperimento dei motocicli, beni, attrezzature e materiali agli stessi ed alla organizzazione delle sale museali;
- la custodia e l'allestimento di arredi e attrezzature;
- le aperture e le chiusure nei giorni di utilizzo per tutto il tempo necessario.

Lo stesso ha la facoltà di organizzare eventi e manifestazioni all'interno dei locali di propria iniziativa, comunque sempre previa richiesta e rilascio di autorizzazione specifica per ogni singolo evento da parte dell'Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di valutare gli eventi proposti sotto il profilo della qualità in relazione al prestigio ed all'importanza della struttura. Si impegna inoltre a mantenere i locali e le attrezzature in condizioni di funzionalità e decoro ed a risarcire il Comune dei danni, diversi da quelli dipendenti dall'uso, eventualmente procurati al patrimonio comunale con colpa o dolo.

ART. 10

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare durante l'anno, i locali oggetto della convenzione per allestimenti di mostre o altro tipo di iniziative a carattere temporaneo, previa comunicazione al comodatario in tempo utile per lo spostamento del materiale facente parte della collezione.

Il Comune autorizza altresì, previa richiesta da parte del concessionario, il trasferimento temporaneo in altre sedi degli oggetti in esposizione, qualora lo stesso intenda partecipare ad iniziative di interesse culturale.

In tali ipotesi il Comune rientrerà temporaneamente nella disponibilità dei locali, con la possibilità di organizzare all'interno degli stessi eventi e manifestazioni.

ART. 11

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, previa diffida, dalla presente convenzione in tutti i casi di inadempimento da parte del comodatario degli impegni assunti e per motivi di pubblica utilità. Comunque la comunicazione di recesso dovrà essere data con almeno tre mesi di preavviso.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia ed agli usi.

La presente convenzione si compone di n. 3 pagine sin qui. Essa è la fedele volontà delle parti che letta ed approvata, la sottoscrivono.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "B"

Ing. Federico Canullo

IL CONCESSIONARIO

Marco Romiti